

numero			Bellinzona
2771	sb	1	10 giugno 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

Procedura di consultazione sulla revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa): presa di posizione

Gentile Signora Consigliera federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e la ringraziamo per averci interpellato.

Preso atto dell'avamprogetto e del rapporto esplicativo dello scorso mese di marzo osserviamo quanto segue.

I. Base legale

Condividiamo la tesi secondo cui l'articolo 26 LIFD e 9, cpv. 1 LAID costituiscono delle basi legali sufficienti per la regolamentazione delle deduzioni attualmente previste dall'Oespa riguardanti in particolare le spese di trasloco, le spese di abitazione e le spese per la frequentazione di una scuola privata da parte dei figli. In virtù del legame diretto che presentano con l'attività lucrativa dell'espatriato, queste spese si configurano infatti a tutti gli effetti come dei costi di conseguimento del reddito alla stessa stregua delle altre spese professionali.

II. Spese professionali particolari

La deduzione per la frequentazione da parte dei figli minorenni degli espatriati di una scuola privata in lingua straniera è particolarmente controversa. Considerato che tale frequentazione è direttamente legata alla transitorietà dell'attività lucrativa

esercitata in Svizzera, non si può certo pretendere che i figli degli espatriati frequentino un programma d'insegnamento svizzero in una lingua a loro sconosciuta. La concessione di tale deduzione deve essere tuttavia condizionata al fatto che la lingua d'insegnamento proposta dalle scuole pubbliche differisca da quella parlata dal figlio. Se le scuole pubbliche offrono un insegnamento nella lingua del figlio, la deduzione delle spese per la frequentazione di una scuola privata non deve infatti esser accordata.

III. Campo di applicazione

L'attuale ordinanza è applicabile agli impiegati con funzione dirigenziale distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero e agli specialisti che svolgono in Svizzera un compito temporaneo. Per quanto attiene agli specialisti, il testo dell'Oespa è formulato in modo eccessivamente ampio. Rientrano infatti sotto questa categoria anche gli espatriati che nel proprio Stato di domicilio esercitano un'attività indipendente e sono attivi in Svizzera come salariati con un contratto di lavoro temporaneo. L'attuale formulazione dell'articolo 1 Oespa permette dunque un'estensione del campo di applicazione che comprende un gran numero di lavoratori, ciò che non corrisponde alla logica dell'ordinanza. Al fine di evitare che nel campo di applicazione dell'ordinanza finiscano per rientrare tutti i "lavoratori migranti", purché vengano assunti per lavorare in Svizzera in virtù di un contratto di lavoro temporaneo, accogliamo con favore la modifica dell'articolo 1 Oespa volta a precisare la qualifica di espatriato legandola al concetto del distacco temporaneo nell'ambito di un rapporto di lavoro esistente.

IV. Deduzione delle spese di abitazione

Condividiamo la modifica dell'articolo 2 cpv. 2 lett. b Oespa, la quale stabilisce che la deduzione delle adeguate spese di abitazione in Svizzera potrà essere ammessa in futuro unicamente se l'abitazione mantenuta all'estero dall'espatriato rimarrà permanentemente a disposizione per uso proprio.

V. Deduzione per le spese per la frequentazione da parte dei figli di una scuola privata

Concordiamo con la posizione del DFF secondo cui il legame di questa deduzione con l'attività lucrativa (necessità professionale) sia meno stretto rispetto alle spese di viaggio, di trasloco o di abitazione. Per questo motivo salutiamo positivamente l'applicazione più restrittiva dell'art. 2 cpv. 2 lett. c Oespa, grazie alla quale in futuro saranno deducibili unicamente le spese sostenute per l'insegnamento scolastico in senso stretto.

VI. Conclusioni e proposte

Riteniamo che le modifiche proposte con la revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa), pur limitandone il campo di applicazione, permettono di salvaguardarne lo spirito originale senza compromettere l'attrattività fiscale della Svizzera nei confronti della manodopera qualificata in arrivo dall'estero. Questo aspetto è di fondamentale importanza per un Paese che, come il nostro, presenta una forte vocazione internazionale, grazie in particolare alla presenza di un numero considerevole di società multinazionali. Per questi motivi, esprimiamo parere favorevole.

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo a sua totale disposizione.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:


M. Berthel

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)